



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

VIA Achille Grandi, 2/A - 72100 Brindisi  
TEL. 0831/529868 - FAX 0831/529868  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it/delegazionebrindisi](http://www.lndpuglia.it/delegazionebrindisi)  
INDIRIZZO MAIL: [CPLND.BRINDISI@FIGC.IT](mailto:CPLND.BRINDISI@FIGC.IT)

**Stagione Sportiva 2020/2021**

**Comunicato Ufficiale N° 8 del 23 Luglio 2020**

**DOMANDE DI RIPESCAGGIO: SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE  
A FORMALIZZARE LA RICHIESTA RISPETTANDO IL TERMINE PERENTORIO**

Con l'apertura delle iscrizioni ai campionati regionali, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti entra ufficialmente nella stagione sportiva 2020-2021. L'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interrotto bruscamente i campionati dilettantistici e giovanili della precedente stagione sportiva, ci ha impedito di concludere sul campo quello che avevamo iniziato con tutti i migliori presupposti possibili.

Con gli ultimi Comunicati Ufficiali della s.s. 2019-2020 abbiamo pubblicato le classifiche definitive di tutti i nostri tornei regionali, ratificando la delibera del Consiglio Direttivo che ha consentito a tutte le prime in graduatoria di fare un salto di categoria nel campionato superiore. L'impossibilità di concedere pari opportunità a quelle Società che riponevano le residue speranze di promozione nei playoff, ci induce a tutelare soprattutto le seconde classificate qualora si verificasse l'opportunità del ripescaggio.

Considerando queste premesse, il C.R. Puglia LND invita tutte le Società interessate ad un eventuale ripescaggio al campionato superiore rispetto a quello di propria competenza, a formalizzare la richiesta rispettando il termine perentorio indicato sul Comunicato Ufficiale. In considerazione delle domande pervenute, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale potrebbe modificare gli organici dei campionati sia nel numero delle squadre partecipanti (aumento o riduzione per ciascun girone), sia nel numero dei gironi che compongono ciascun torneo.

**ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DEL CONI:  
CONSIGLI SULLE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ SPORTIVA**

Si rammenta che, ai fini della Visita Medica di Idoneità Sportiva, a seguito dell'emergenza COVID, onde evitare il solito sovraffollamento, si consiglia alle Società Calcistiche, di effettuare al più presto (prima di settembre 2020) il rinnovo della visita medica per l'idoneità agonistica, che può essere effettuata fino a 30 giorni prima della scadenza annuale.

Per le prenotazioni contattare l'Istituto di Medicina dello Sport di Bari ai seguenti recapiti:

- Tel 080.5344844
- Email: prenotazioni@medicinasport.it

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ  
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

**Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.**

# FIRMA ELETTRONICA

## PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

**PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.**

## SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI SETTORE TECNICO F.I.G.C.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 10 LUGLIO 2020)

#### RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI (LICENZA C)

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, ha deciso di prorogare al 31/08/2020 i termini per la presentazione delle domande.

In deroga alla disposizione del bando, si accetta l'invio delle domande di ammissione al corso anche via e-mail all'indirizzo [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it) utilizzando gli allegati A B C D.

Si precisa che, quanti hanno presentato la domanda entro il termine del 07/04/2020 e in regola con i requisiti richiesti nel bando saranno ammessi al Corso indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Le domande pervenute entro il nuovo termine saranno valutate secondo quanto previsto al comunicato sopracitato, andando ad integrare le domande già pervenute fino al raggiungimento del numero dei partecipanti previsti dal bando.

**SI ALLEGA BANDO DEL CORSO**

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Si allegano i seguenti Comunicati Ufficiali:

- N. 30 del 17 luglio 2020 (Modelli fideiussioni a prima richiesta per le società di Serie C);
- N. 31 del 21 luglio 2020 (Data di esame eventuali ricorsi ammissione Campionati Femminili Serie A e B);
- N. 32 del 21 luglio 2020 (Provvedimenti Procura Federale);
- N. 33 del 21 luglio 2020 (Adempimenti Campionato di Serie C seconda squadra Juventus F.C. S.p.A.).

## **2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 14 DEL 20 LUGLIO 2020)**

### **Oggetto: Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio**

È stata definitivamente approvata dal Senato la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio -, la cui pubblicazione è in corso nella Gazzetta Ufficiale, del quale sono stati forniti notizie e chiarimenti con le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n.60 dell'8 giugno 2020 e n. 61 del 15 giugno 2020 (stagione sportiva 2019/2020), n. 8 del 3 luglio 2020 e n. 13 del 16 luglio 2020 (stag. sport. 2020/2021).

Per quanto concerne le disposizioni del settore sportivo (vedasi Circolare LND n. 57) non sono state apportate con la conversione in Legge modifiche agli artt. **98** (disposizioni in materia di lavoratori sportivi) e **156** (accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019).

**All'art. 119, comma 9, è stata inserita la lett. e) la quale prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi (bonus 110%) si applicano agli interventi effettuati dalle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Le spese per le quali è concesso il bonus devono essere state sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.**

**All'art. 216 (disposizioni in materia di impianti sportivi)** sono state apportate modifiche formali non aventi rilievo sostanziale ad eccezione di quella di cui al comma 1, che proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati, anziché entro il 31 luglio 2020, **entro il 30 settembre 2020** in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di rate di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Dopo l'art. 217 è stato inserito **l'art. 217-bis** (sostegno delle attività sportive nelle Università), che prevede una integrazione di tre milioni di euro per il 2020 alla dotazione finanziaria della Legge 28 giugno 1977, n. 394, per sostenere le **attività sportive universitarie** e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle Università danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con **l'art. 218-bis**, al fine di assicurare alle ASD adeguato ristoro e sostegno alla ripresa e all'incremento della loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, è autorizzata, **in favore delle ASD iscritte nel Registro CONI, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con DPCM, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.**

Delle modifiche significative apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 alle disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti, e che possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, si segnalano quelle di seguito specificate:

**Art. 28** (credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo) -

È stato inserito il **comma 5-bis** che stabilisce che in caso di locazioni, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

**Art. 30-bis**

È stata stabilita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di conversione in Legge del Decreto.

**All'art. 44** (incremento fondo e contributo per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica). È stato aggiunto il **comma 1-bis**, il quale prevede che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, il contributo varia da 1.500,00 a 2.000,00 euro a seconda dell'emissione di CO<sub>2</sub>, ed è riconosciuto a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto pari almeno a 2.000,00 euro; b) per l'acquisto in assenza di rottamazione il contributo va da 750,00 a 1.000,00 euro e lo sconto del venditore deve essere di almeno 1.000,00 euro.

I contributi sono riconosciuti ai veicoli M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con un prezzo inferiore a 40 mila euro. È, poi, prevista una riduzione del 40% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo.

È stato sostituito il **comma 6 dell'art. 70**. Il nuovo comma prevede che il trattamento di cassa integrazione può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto dell'INPS.

Con l'**art. 70-bis** è stato stabilito che per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito per il periodo precedentemente concesso fino alla durata di 14 settimane, è consentito usufruire di **ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione**, ferma restando la durata massima di 18 settimane.

Per effetto dell'art. **118-ter**, gli Enti Territoriali possono stabilire una **riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali** a condizione che il soggetto passivo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul c/c bancario o postale.

### **3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno 2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

#### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

#### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

**ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA**

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3<sup>a</sup> CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA**

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

#### **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> categoria, Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

## **DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2020-2021**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 9 luglio 2020, ha deliberato le date di inizio dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2020-2021, che potranno subire variazioni in considerazione della nuova organizzazione dell'attività ufficiale:

### **COPPA ITALIA ECCELLENZA - FASE REGIONALE**

Inizio della competizione:

**GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020**

### **COPPA ITALIA PROMOZIONE**

Inizio della competizione:

**GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020**

### **CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA**

Inizio della competizione:

**DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020**

### **CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE**

Inizio della competizione:

**DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020**

### **CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA**

Inizio della competizione:

**DOMENICA 11 OTTOBRE 2020**

### **CAMPIONATI REGIONALI DI SECONDA CATEGORIA**

Inizio della competizione:

**DOMENICA 11 OTTOBRE 2020**

### **CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15**

Inizio delle competizioni: **NUOVO FORMAT**

**DOMENICA 4 OTTOBRE 2020**

**LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (COPPA PUGLIA, CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA E JUNIORES) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.**

## ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

### PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite "firma digitale" (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).  
In entrambe le casistiche sopra riportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia di un documento di identità dell'interessato.
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
  - Tassa Associativa L.N.D.
  - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
  - Assicurazione tesserati
  - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2020 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

È obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

**Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.**

In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 9 luglio 2020 è la seguente:

- **1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni**
- **2° rata: 30% entro 16/11/2020**
- **3° rata: 20% entro 21/12/2020**
- **4° rata: 20% entro 22/02/2021**

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

## **1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo iscrizioni da portafoglio.**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- effettuare bonifico bancario pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione:

<b>BANCA:</b>	<b>UNICREDIT</b>
<b>IBAN:</b>	<b>IT 25 F 02008 04023 000400516795</b>
<b>INTESTATO:</b>	<b>LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.</b>

OPPURE

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente indicate) pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

## **2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO**

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

**Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2020/2021.**

**Desiderata Società:** eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

## **DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.**

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **DEVONO INVIARE L'APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo **POSTA ELETTRONICA** ([d.mancini@figc.it](mailto:d.mancini@figc.it)), **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all'elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.

IL SUDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL **20 LUGLIO 2020** FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

**SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO**

## IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021.

Per chiarimenti ed informazioni è disponibile il numero di emergenza 370/1528554 (lun/ven 9-13/14-16).

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata al **24 Luglio 2020**.

CAMPIONATO	Quota assoc LND	Diritti iscrizione	CONTRIB. covid	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	2.500,00	<b>1.500,00</b>	130,00	2.600,00	04/08/2020
PROMOZIONE	300,00	1.900,00	<b>1.200,00</b>	130,00	2.100,00	04/08/2020
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	1.400,00	<b>1.000,00</b>	130,00	1.800,00	04/09/2020
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	950,00	<b>800,00</b>	90,00	1.300,00	04/09/2020
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	660,00	<b>500,00</b>	90,00	1.000,00	30/09/2020
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00			900,00	15/09/2020
PROV.LE JUNIORES UNDER 19		610,00			700,00	15/09/2020
ATTIVITA' AMATORI		375,00			1.400,00	31/10/2020
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Contrib. Covid	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	800,00	<b>500,00</b>	90,00	1.000,00	04/08/2020
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	<b>300,00</b>	90,00	800,00	20/09/2020
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	<b>200,00</b>	90,00	600,00	20/09/2020
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	<b>200,00</b>	90,00	600,00	20/09/2020
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	<b>300,00</b>	90,00	800,00	20/09/2020

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di assicurazione calciatori in organico al 30/06/2020 e l'eventuale saldo passivo mentre il saldo attivo sarà invece disponibile direttamente nel portafoglio iscrizioni.

In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 9 Luglio 2020 è la seguente:

- **1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni**
- **2° rata: 30% entro 16/11/2020**
- **3° rata: 20% entro 21/12/2020**
- **4° rata: 20% entro 22/02/2021**

L'importo del contributo COVID è calcolato in ragione del campionato principale svolto dalla società, e verrà calcolato una sola volta dal sistema, nel primo documento che contiene un'iscrizione dilettante valida per ciascuna società, in analogia con quanto avviene già oggi per la tassa associativa.

**AFFILIAZIONI 2020/2021 E CAMBI STATUS DA SGS A LND**

CAMPIONATO	Quota assoc LND	Diritti iscrizione	CONTRIB. covid	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 <sup>a</sup> CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti		90,00	1.800,00	30/09/2020
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	500,00	90,00	1.800,00	15/09/2020
PROV.LE JUNIORES UNDER 19 NUOVE AFF. /cambi status da sgs	300,00	610,00	400,00	90,00	1.500,00	15/09/2020
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Contrib. Covid	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	525,00	300,00	90,00	1.600,00	20/09/2020
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti		90,00	1.150,00	20/09/2020
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti		90,00	1.350,00	20/09/2020
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	200,00	90,00	1.200,00	20/09/2020
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	200,00	90,00	1.200,00	20/09/2020
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti		90,00	1.150,00	20/09/2020
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Quota assoc	Diritti iscrizione		Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz E assicurative	TERMINE ORDINATORIO
campionato regionale ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti		90,00	1.500,00	30/09/2020
campionato provinciale promozione femminile	300,00	Gratuiti		90,00	1.150,00	30/09/2020

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

**SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.**

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito [www.lndpuuglia.it](http://www.lndpuuglia.it) nella sezione modulistica, con anticipo rispetto alla data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

### **Calcio Femminile**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

### **Calcio a Cinque**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva

2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

**Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.**

## **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19**

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 della Lega Nazionale Dilettanti

### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

...omissis...

#### **h) Attività Giovanile**

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

...omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

### **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1<sup>a</sup> Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

## **INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 luglio 2020, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2020 - 2021:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

## **ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

## GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2020 - 2021 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

**L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.**

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

### PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

### PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

## DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

## CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2020-2021, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2016) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).**

## TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### CENTRI/CAMP ESTIVI 2020

Come previsto dal CU n.1 SGS DEL 1/07/2020, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it).

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

<b>Società Organizzatrice</b>	<b>Luogo</b>	<b>Giorni di svolgimento</b>
ASD LA QUERCIA	C.S. "La Quercia" S.C. del Rosario, 12 – PUTIGNANO (BA)	Dal 15/06/2020 al 31/07/2020
ASD ATLETICO MANDURIA	C.S. "S.Anna" Via Magna Grecia, 29 – MANDURIA (TA)	Dal 22/06/2020 al 31/07/2020
ASD ALTO SALENTO	C.S. "C. Laserra" – AVETRANA (TA)	Dal 01/07/2020 al 31/08/2020
ASD VIRTUS MODUGNO	C.S. MODUGNO	Dal 15/07/2020 al 31/08/2020
ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	C.S. "Sante Diomede" Via Piemonte, 9 - BARI	Dal 15/07/2020 al 31/08/2020
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. "Arcobaleno" S.P. Triggiano-Noicattaro – TRIGGIANO (BA)	Dal 15/07/2020 al 11/09/2020
ASD AVANTI ALTAMURA	Palazzetto dello Sport – ALTAMURA (BA)	Dal 1/07/2020 al 31/07/2020
ASD CAROVIGNO FOOTBALL CLUB	C.S. "Rino Marseglia" Via per Santa Sabina – CAROVIGNO (BR)	Dal 1/07/2020 al 31/08/2020
ASD GIOVANI CRYOS	C.S. "Olympiakos" Via Fiordaliso, 65 – TARANTO (TA)	Dal 1/07/2020 al 31/08/2020
ASD APULIA TRANI	C.S. "Apulia Center" Via San Luca, 16 – TRANI (BT)	Dal 1/07/2020 al 6/08/2020

## OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2020 (Punto 10.2, pag. 4) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

<b>Società Organizzatrice</b>	<b>Luogo</b>	<b>Giorno di svolgimento</b>	<b>Orario</b>
ASD LEVANTE 2008	Campo Comunale "G. Scirea" – BITRITTO (BA)	7-8-14-15 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD VIRTUS MASSAFRA	C.S. "Ghionna" – MASSAFRA (TA)	14 Luglio 2020	Dalle 16:30 alle 18:45
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	Campo Comunale – TORITTO (BA)	21-22-23 Luglio 2020	Dalle 17:45 alle 20:00
ASD NOVOLI CALCIO	C.S. "Toto Lezzi" – NOVOLI (LE)	15 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD MONTE DARENA ACADEMY	C.S. Sporting Club "Monte Darena" – TORCHIAROLO (BR)	20 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD NICK CALCIO	C.S. "Nick World" S.P. 183 – BARI LOSETO	21-22-23-24- 27-28 Luglio 2020	Dalle 18:00 alle 20:00
ASD LEVANTE AZZURRO	C.A. "Levante Sport Center" Prol. Via Caldarola – BARI (BA)	14-15-16-17 Luglio 2020	Dalle 15:30 alle 20:00
ASD DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. "Di Cagno Abbrescia" – BARI (BA)	16-17-20-21- 23-24 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD VIRTUS PALESE	C.S. "Lovero" BARI-PALESE	13-14-15-16- 17 Luglio 2020	Dalle 17:30 alle 20:00
USD CITTA' DI FASANO	C.COMUNALE "Vito Curlo" – FASANO (BR)	15-16-17 Luglio 2020	Dalle 18:00 alle 20:00
ASD VIRTUS PALESE	C.S. "Lovero" BARI-PALESE	27-28-29-30- 31 Luglio 2020	Dalle 17:30 alle 20:00
ASD TROJA FOOTBALL CLUB	C.COMUNALE Via P Taviani – TROIA (FG)	27-28-29 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. "Di Cagno Abbrescia" – BARI (BA)	24-25-27-28 Agosto 2020	Dalle 17:00 alle 20:00

## COMUNICATO UFFICIALE N. 98 F.I.G.C. – S.G.S. del 16/06/2020

### RADUNI E PROVINI PER SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI

Con riferimento alle Norme relative ai Raduni organizzati dalle Società e a Provini effettuati nella propria sede per sottoporre a prova giovani calciatori all'interno del proprio gruppo squadra, considerato quanto attualmente previsto dalle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento dell'attività di allenamento per gli sport di squadra e dei relativi Protocolli attuativi emanati dalle Federazioni competenti, atteso che durante l'attività di allenamento consentita dalle predette norme è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza l'allenamento, si precisa che fino a diversa comunicazione conseguente ad eventuale modifica delle norme di svolgimento degli stessi sport di squadra, i Raduni ed i Provini così come espressamente previsti dalle norme federali **non** possono ovviamente essere autorizzati.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2 F.I.G.C. – S.G.S. del 17/07/2020

### SCUOLE DI CALCIO ÉLITE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 3 Luglio 2019 [in vigore per lo stagione sportivo 2019/ 2020] e dell'elenco pubblicato con Comunicato Ufficiale n°50 del 23/12/2019, a seguito delle Fasi di Controllo dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per lo stagione sportivo 2019/2020, in allegato al presente comunicato si pubblica l'elenco delle società riconosciute come "Scuole di Calcio Élite" per lo stagione sportivo 2019/2020.

A tal proposito, o margine del presente comunicato, si elencano le società o cui è stato revocato il riconoscimento dello "Scuola di Calcio Élite" e che non potranno presentare richiesto di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

**Allegati: Comunicato Ufficiale n. 2 e Elenco Scuole di Calcio Élite**

**Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Brindisi il 23/07/2020**

IL SEGRETARIO  
Antonio Fontanarosa

IL DELEGATO  
FERNANDO DISTANTE



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**00198 ROMA - VIA PO, 36**

**Stagione Sportiva 2020 - 2021**

**COMUNICATO UFFICIALE N°2 del 17/07/2020**

## SCUOLE DI CALCIO "ELITE" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 3 Luglio 2019 (in vigore per la stagione sportiva 2019/2020) e dell'elenco pubblicato con Comunicato Ufficiale n°60 del 23/12/2019, a seguito delle Fasi di Controllo dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Èlite" per la stagione sportiva 2019/20, in allegato al presente comunicato si pubblica l'elenco delle società riconosciute come "Scuole di Calcio Elite" per la stagione sportiva 2019/20.

A tal proposito, a margine del presente comunicato, si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della "Scuola di Calcio Èlite" e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

### UTILIZZO DEL LOGO "SCUOLA CALCIO ELITE".

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del marchio "Scuola Calcio Elite".

Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Solo le società riconosciute ufficialmente come "Scuole Calcio Elite" sono autorizzate ad utilizzare il marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il marchio "Scuola Calcio Elite" non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci

## Elenco Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2019-2020

A seguito della diverse Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2019/20 si comunicano di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico – stagione sportiva 2019/2020, che hanno acquisito il diritto di utilizzo del logo “Scuola Calcio Élite”, secondo le modalità indicate nel Manuale allegato. A margine del presente comunicato si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “Scuola di Calcio Élite” e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

*Con l’asterisco [\*] sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il primo anno.*

### Abruzzo

#### Chieti

1. SSD CITTÀ DI CHIETI
2. ASD RIVER CHIETI 65
3. ASD SAMBUCETTO CALCIO\*

#### Lanciano

4. ASD FOSSACESIA
5. ASD ATESSA MARIO TANO\*
6. ASD VALLE AVENTINO
7. ASD VIRTUS ORTONA CALCIO
8. ASD LANCIANO CALCIO 1920\*
9. ASD VAL DI SANGRO
10. SS VIRTUS LANCIANO 1924

#### L'Aquila

11. ASD VIRTUS PRATOLA CALCIO
12. ASD L'AQUILA SOCCER SCHOOL

#### Pescara

13. ASD CANTERA ADRIATICA PESCARA\*
14. DELFINI BIANCAZZURRI SRL SSD
15. ASD FATER ANGELINI ABRUZZO\*
16. ASD GLADIUS PESCARA
17. ASD PENNE 1920\*
18. ASD PRO TIRINO CALCIO PESCARA
19. ASD D'ANNUNZIO PESCARA
20. ASD CURI PESCARA

#### Teramo

21. ASD CASTRUM 2010
22. COLOGNA CALCIO
23. ASD PINETO CALCIO
24. ASD SILVI CALCIO
25. ASD VALLE DEL VOMANO

## *Vasto*

26. ASD BACIGALUPO VASTO MARINA
27. PGS VIGOR DON BOSCO\*

## **Basilicata**

### *Matera*

1. ASD INVICTA MATERA

### *Potenza*

2. ASD ASSOPOTENZA

## **Calabria**

### *Catanzaro*

1. ASD AQUILE CATANZARO
2. ASD CALCIO LAMEZIA
3. ASD COSTA DEL LIONE CS
4. FCO DAVOLI ACADEMY 2013\*
5. SSD KENNEDY J.F. 1965
6. ASD PANTERE NERE
7. ASD VIRTUS ACADEMY SD

### *Crotone*

8. FC CROTONE\*

### *Cosenza*

9. ACD MORRONE\*
10. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO\*
11. ASD MARCA FOOTBAL CLUB\*
12. ASDNUOVA SOCCER MONTALTO
13. ASD SC ALESSANDRO ROSINA
14. NS PRO COSENZA CALCIO\*
15. POL. REAL COSENZA
16. SCD DIGGIESSE DE GIORGIO
17. SSD TAVERNA\*

### *Reggio Calabria*

18. ASD CALCIO GALLICO CATONA
19. ASD SEGATO VIOLA
20. URBS REGGINA 1914 SRL

### *Rossano*

21. SPORTING CLUB CORIGLIANO

### *Vibo Valentia*

22. ASD REAL VIBO
23. US VIBONESE CALCIO SRL

## Campania

### Avellino

1. FCD LMM MONTEMILETTO\*

### Benevento

2. BENEVENTO CALCIO SRL
3. ASD GRIPPO DRS BENEVENTO\*
4. ASD SC VALLE TELESINA

### Caserta

5. ASD MARCIANESE FUTSAL ACADEMY
6. SSD AGORA' ACADEMY SRL\*
7. ASD TDL MARCIANISE

### Napoli

8. SSD ARL ACADEMY S. ANASTASIA
9. ASD ACCADEMIA CALCIO SORRENTO
10. ASD ACADEMY PROCIDA\*
11. ASD ACERRANA
12. ASD ALMA VERDE
13. ASD ARCI UISP SCAMPIA
14. ASD BAGNOLESE
15. ASD BLUE DEVILS\*
16. POL. D. BOYS MELITO
17. ASD CALCIO POMIGLIANO\*
18. ASD CAMPANILE
19. SSD ARL CARAVAGGIO\*
20. CENTRO ESTER SSD ARL\*
21. ASD EMANUELE TROISE
22. SSD EUROPA SRL
23. ASD FOOTBALL CIRO CARUSO
24. FRANCESCO COCO ACADEMY
25. ASD GIOVENTU PARTENOPE
26. ASD MEMORY GIACOMO CARACCIOLO\*
27. ASD MICRI
28. POL. D. MONTERUSCELLO
29. ASD NAPOLI CALCETTO C/5
30. ASD NEW TEM SANGIOVANNI\*
31. ASD OASI GIUGLIANO
32. ASD OLIMPIA CLUB\*
33. ASD PUTEOLANA 1919
34. SSD ARL INTERNAPOLI KENNEDY
35. ASD REAL CASAREA
36. ASD REAL STABIA
37. SSD ARL ACADEMY S. ANASTASIA
38. ASD SAN GIORGIO 1926
39. ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO
40. APD SANTA MARIA ASSUNTA
41. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO
42. ASD SPORT VILLAGE
43. SSD SG SPORTING CLUB

44. SPORTLAND NOLA CALCIO
45. ASD SCUOLA CALCIO STRIANO
46. ASD TURRIS CALCIO\*
47. SC VICTORIA MARRA
48. SSD VIRTUS JUNIOR NAPOLI SRL

### *Salerno*

49. ASD SC ASSOCALCIO TERZO TEMPO
50. ASD CILENTO ACADEMY
51. ASD EMANUELE BELARDI\*
52. ASD FELBI EBOLI
53. ASD GELBISON VALLO
54. SF PONTECAGNANO ASD
55. ASD POL. SANTA MARIA CILENTO
56. ASD SC SPES BATTIPAGLIA
57. ASD POL. SPORTING CLUB PICENTIA
58. ASD SPORTING SALA CONSILINA
59. ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO

## Emilia Romagna

### *Bologna*

1. ASD ANZOLAVINO CALCIO
2. ACD BASCA 2002
3. ASD BARCA RENO\*
4. FC BOLOGNA 1909 SPA
5. ASD CASTENASO CALCIO
6. SSD US CORTICELLA SRL
7. POL. D. CRESPO CALCIO 2009
8. ASD GRANAMICA
9. SSD ARL IMOLESE CALCIO 1919
10. ASD AC OSTERIA GRANDE
11. ASD PORRETTA 1924
12. SCD PROGRESSO
13. ASD SASSO MARCONI 1924 SRL\*
14. US RENO MOLINELLA
15. ASD UNICA 2010\*
16. ASD SPORTING PIANORESE 1955
17. ASD CALCIO ZOLA PEDROSA\*

### *Ferrara*

18. ASD ETRUSCA 2010\*
19. SPAL SRL\*

### *Forlì - Cesena*

20. FC CESENA SRL\*
21. ASD BAKIA CESENATICO
22. EDELWEISS JOLLY ASD
23. FC FORLÌ SRL
24. ASD FUTBALL CAVA
25. ASD FORLIMPOPOLI CALCIO 1928
26. ASD MELDOLA\*

27. ASD PIANTA
28. ASD SAVIGNANESE
29. ASD TORRESAVIO FUTSAL CESENA

#### *Modena*

30. US SASSUOLO CALCIO SRL
31. ASD US TERRE DI CASTELLI
32. ASD WORLD CHILD

#### *Parma*

33. ASD US AUDACE
34. ACD COLORNO
35. ASD INTER CLUB PARMA
36. ASD US MONTEBELLO
37. PICCARDO TRAVERSETOLO ASD

#### *Piacenza*

38. US FIOREZZUOLA
39. P. PODENZANO 1945 ASD
40. FCD SAN GIUSEPPE
41. UPD SPES BORGOTREBBIA

#### *Ravenna*

42. USD CLASSE
43. FAENZA CALCIO SSD ARL
44. US RUSSI SRL SSD
45. ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI
46. JUNIOR CALCIO CERVIA\*
47. ASD SANTAGATA SPORT\*
48. USD VIRTUS FAENZA SSD ARL

#### *Reggio Emilia*

49. ASDC ARGENTANA
50. ASD FALK GALILEO\*
51. GUASTELLA CALCIO ASD
52. ASD PROGETTO INTESA
53. US REGGIO CALCIO ASD
54. US SANTOS 1948 ASD
55. ASD SPORTING FC

#### *Rimini*

56. ACCADEMIA RIMINI CALCIO\*
57. ASD ASAR 1972\*
58. ASD PROMOSPORT\*
59. ASD VERUCCHIO

### **Friuli Venezia Giulia**

#### *Gorizia*

1. ASD AQUILEIA
2. ASD FIUMICELLO 2004

#### *Pordenone*

3. ASDC FIUME VENETO BANNIA
4. ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
5. PORDENONE CALCIO SRL

### *Trieste*

6. ASD SAN LUIGI CALCIO
7. ASD ZAULE RABUIESE
8. US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL\*

### *Udine*

9. ASD POL. CODROIPO
10. SSD DONATELLO SRL\*
11. SS SANGIORGINA
12. UDINESE CALCIO SPA
13. ASD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
14. ASD UNION MARTIGNACCO

## Lazio

### *Frosinone*

1. USD ARCE 1932\*
2. ASD CASSINO CALCIO 1924
3. ASD PRO CALCIO ISOLA LIRI

### *Latina*

4. ASD ATLETICO LATINA
5. ASD CASSIO CLUB\*
6. ASD CITTA DI APRILIA
7. ASD FONDI CALCIO\*
8. SSD HERMADA\*
9. US SAMAGOR ASD
10. ASD SS MICHELE E DONATO
11. ASD VIS SEZZE

### *Roma*

12. ACCADEMIA REAL TUSCOLANO CALCIO
13. ASD ANZIO CALCIO 1924
14. ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012
15. ASD ATLETICO 2000
16. ASD ATLETICO LODIGIANI
17. SSD ATLETICO MORENA
18. ASD ATLETICO TORRENOVA 1986\*
19. ASD AUDACE 1919
20. BOREALE DONORIONE ASD\*
21. ASD CAMPUS EUR 1960\*
22. ASD CESANO
23. SSD CHAMPIONS CLUB SOCCER ACADEMY\*
24. ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
25. SSD COLLEFERRO CALCIO
26. COOP. VIS AURELIA\*
27. CSS TIVOLI SSD
28. CSV BREDI SSD
29. SSD ARL DABLIU NEW TEAM
30. SSD POL. DE ROSSI
31. ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY\*
32. ASD FALASCHE LAVINIO

33. AC FONTE MERAVIGLIOSA
34. ASD FORTITUDO ACADEMY V.
35. ASD F.C. FRASCATI
36. SSD FUTBOLCLUB
37. AD POL. G. CASTELLO
38. ASD GIARDINETTI 1957
39. AS GRIFONE GIALLOVERDE
40. ASD HISTORY ROMA 3Z
41. SSD HONEY SOCCER CITY\*
42. ASD INDOMITA POMEZIA\*
43. SSD JEM'S SOCCER ACADEMY\*
44. SS LAZIO SPA
45. ASD SS LAZIO C5
46. USD LEPANTO
47. ASD NETTUNO CALCIO\*
48. SSD NOVAUTO PRO ROMA CALCIO
49. SSD OTTAVIA
50. ASD POMEZIA CALCIO 1957\*
51. AS ROMA SPA
52. ASD ROMA VIII\*
53. SS ROMULEA
54. ASD SANSA FC
55. ASD SGS SPES ARTIGLIO
56. FCD SPORT CITY ROMA
57. ASD SPORTING CLUB MARCONI C/5
58. ASD STELLA POLARE DE LA SALLE
59. ASD TIVOLI CALCIO 1919\*
60. SSD TOTTI SOCCER SCHOOL
61. ASD TRASTEVERE
62. ASD TRIGORIA
63. VILLALBA OCRES MOCA\*

### *Viterbo*

64. ASD BARCO MURIALDINA
65. ASD MONTEFIASCONE
66. SSD MONTEROSI FC ARL
67. ASD POL. MONTI CIMINI

<b>Liguria</b>
----------------

### *Chiavari*

1. ACD ENTELLA
2. ASD RIVASAMBA HCA
3. USD CALVARESE 1923\*
4. US SESTRI LEVANTE 1919

### *Genova*

5. ATHLETIC CLUB LIBERI 1968
6. USD ANGELO BAIARDO
7. USD CAMPOMORONE S. OLCESE
8. ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI C/5
9. UC SAMPDORIA SPA

10. ASD CDM FUTSAL GENOVA C/5
11. GENOA CFC SPA
12. ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO
13. ASD PRAESE 1945

### *Imperia*

14. POL. D. DIANESE & GOLFO 1923\*
15. SSD SANREMESE CALCIO SRL\*

### *La Spezia*

16. USD CANALETTO SEPOR 1961
17. ASD FOLLO CALCIO 2012\*
18. SSD TARROS SARZANESE
19. SPEZIA CALCIO SRL

### *Savona*

20. ASD CAIRESE 1919
21. ASD US PRIAMAR 1942 LIGURIA

## Lombardia

### *Bergamo*

1. UC ALBINOLEFFE SRL
2. ATALANTA BC SPA
3. SSD MAPELLO ARL

### *Brescia*

4. FERALPISALO' SRL
5. ACD GHEDI 1978
6. ASD REAL LENO
7. ASD VOLUNTAS MONTICHIARI

### *Como*

8. ASD CG CABIATE CALCIO
9. ASD GSO CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ
10. ASD GERENZANESE
11. GS MONTESOLARO

### *Cremona*

12. AS CREMA 1908 SSDRL\*
13. US CREMONESE SPA
14. ASD SPORTELLO MARIS

### *Lecco*

15. SCD COLICODERVIENE

### *Legnano*

16. CG BOFFALORESE\*
17. USD CATELLANZESE 1921

### *Lodi*

18. ASD CASALMAIOCCO AC
19. ASD RC CODOGNO 1908\*
20. AS SAN COLOMBANO
21. ASD USOM CALCIO

### *Mantova*

22. ASD LA CANTERA
23. CPC SAN LAZZARO

## Milano

24. US ALDINI SSD ARL
25. CIMIANO CALCIO SSD ARL
26. FCD ENOTRIA 1908
27. SGM FORZA E CORAGGIO ASD
28. ACD FROG MILANO
29. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
30. POL. LOMBARDIA UNO SRL SD
31. AS MASSERONI MARCHESE SRL
32. AC MILAN
33. FCD RHODENSE\*
34. SSD ROZZANO CALCIO SRL
35. SD GS VILLA

## Monza

36. ASD CALCIO CARUGATE 1946
37. AC LEON SSD\*
38. ASD MEDA 1913
39. AC MONZA SPA\*
40. ASD REAL MEDA CALCI FEMMINILE\*
41. AC RENATE SRL

## Pavia

42. SSD CITTÀ DI VIGEVANO
43. ASD FC GARLASCO\*

## Varese

44. ASD MORAZZONE
45. ASD SOLBIATESE CALCIO 1911
46. ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
47. SSD ARL VARESINA SPORT CV

## Marche

### Ancona

1. GSDA CALCIO CASTELFIDARDO 2012
2. ASD CAMERANO CALCIO
3. US FILOTTRANESE ASD
4. SSD JESINA CALCIO SRL
5. US JUNIOR JESINA ASD
6. AC NUOVA FOLGORE ANCONA
7. SSD ARL OSIMOSTAZIONE CD CALCIO
8. ASD PALOMBINA VECCHIA
9. FC VIGOR SENIGALLIA SSD ARL

### Ascoli Piceno

10. ASD PORTA ROMANA
11. SSD PORTO D'ASCOLI SRL
12. SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 ARL
13. ASD VILLA SANT'ANTONIO

### *Fermo*

14. ASD ATL. CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO
15. FERMANA FOOTBALL CLUB SRL
16. AFC FERMO SSD SRL

### *Macerata*

17. ASD SS MATELICA CALCIO\*
18. ASD MONTEMILIONE POLLENZA\*
19. US RECANATESE ASD
20. ASD SAN FRANCESCO CINGOLI\*
21. US TOLENTINO 1919 ASD
22. ASD UNITED CIVITANOVA\*

### *Pesaro - Urbino*

23. ASD ACCADEMIA GRANATA LE
24. ASD AMICI DEL CENTROSOCIOSPORTIVO C/5
25. GS MURAGLIA SSD ARL
26. ASD NUOVA REAL METAURO

## Molise

### *Campobasso*

1. USD POL. ACLI CAMPOBASSO
2. POL. CHIAMINADE ASD\*

## Piemonte Valle d'Aosta

### *Alessandria*

1. US ALESSANDRIA CALCIO 1912

### *Aosta*

2. ASD AYGREVILLE CALCIO
3. ASD POL. GRAND PARADIS\*

### *Asti*

4. ASD ALFIERI ASTI
5. ASD CANELLI\*
6. ASD SCA ASTI

### *Cuneo*

7. ASD CALCIO BRA\*
8. ASD CHERACHESE\*
9. ASD OLMO
10. FOSSANO CALCIO SSD ARL
11. SCSD MONREGALE CALCIO

### *Ivrea*

12. US IVREA CALCIO\*
13. SSD RIVAROLESE\*
14. USD QUINCINETTO - TAVAGNACCO

### *Novara*

15. NOVARA CALCIO SPA

### *Pinerolo*

16. AD POL. BRUINESE
17. ACD GIAVENOCOAZZE
18. ASD POL. GARINO\*
19. FCD PINEROLO

### *Torino*

20. USD ALPIGNANO
21. ADP BSR GRUGLIASCO\*
22. USD BARCANOVA CALCIO
23. ASD BORGARO\*
24. USD CASELLE CALCIO\*
25. CBS SC ASD
26. ASD CALCIO CHIERI 1955
27. ASD CHISOLA CALCIO
28. ASD CIT TURIN LDA
29. USD GASSINO SAN RAFFAELE
30. JUVENTUS FC
31. SSD L84 CALCIO A 5\*
32. GSD LASCARIS
33. ACD LUGENTO
34. USC PSG CALCIO\*
35. ASD POL. MIRAFIORI
36. POZZOMAINA SRL SSD
37. APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE
38. ASD PRO EUREKA\*
39. ASD ROSTA CALCIO\*
40. TORINO FC SPA
41. POL. AD UNION BUSSOLENOBRUZOLO
42. USD VANCHIGLIA 1915
43. ASD VENARIA REALE\*
44. GSD VOLPIANO\*

### *VCO*

45. ASD CITTÀ DI BAVENO 1908

### *Vercelli*

46. FC PRO VERCELLI 1892 SRL
47. ASD ALICESE ORIZZONTI\*
48. ASD DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI\*

## **Puglia**

### *Bari*

1. ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
2. ASD AVANTI ALTAMURA
3. ASD BARI CAMPIONI
4. ASD ESPERIA
5. ASD DI CAGNO ABBRESCIA\*
6. ASD INTESA SPORT CLUB BARI
7. ASD KIDS CLUB CONVERSANO
8. ASD LEVANTE 2008

9. ASD LEVANTE AZZURRO
10. ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
11. ASD NICK CALCIO BARI
12. ASD NOCI AZZURRI 2006
13. USD OLIMPIA BITONTO
14. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI
15. ASD PINK SPORT TIME
16. ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI
17. APD SAMMICHELE 1992
18. SSD SPORT FIVE SRL C/5
19. ASD SPORTIVAMENTE AMICI
20. ASD WONDERFUL BARI

### *Brindisi*

21. ASD CEDAS AVIO BRINDISI
22. USD CITTÀ DI FASANO
23. ASD EURO SPORT ACADEMY BRINDISI\*
24. ASD NITOR
25. ASD OLIMPIA FRANCAVILLA

### *Foggia*

26. SSD AUDACE CERIGNOLA ARL
27. ASD EAGLES SAN SEVERO
28. ASD JUVENTUS SAN MICHELE
29. GSD SAN PIO X
30. ASD SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA\*
31. ASD UNITI PER CERIGNOLA\*

### *Lecce*

32. ASD CALIMERA
33. ASD F. MICCOLI
34. PSG LUPIE LECCE ASD\*
35. ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE\*
36. ASD SPORTING CLUB LECCE

### *Maglie*

37. ASD ACADEMY CALCIO MAGLIE
38. ASD ANTONIO FILOGRANA
39. ASD SOCCER DREAM PARABITA
40. AS TRICASE ASD

### *Taranto*

41. ASD GIOVANI CRYOS
42. ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
43. ASD RED BOYS MARTINA

## **Sardegna**

### *Cagliari*

1. ATLETICO CAGLIARI SSD ARL
2. ASD SANT'ELENA QCU\*
3. ASD FERRINI CAGLIARI
4. ASD CS GIGI RIVA

### *Iglesias*

5. ASD ANTAS CALCIO\*
6. APD CARLOFORTE\*

### *Nuoro*

7. ASD POL. NUORO
8. PURI E FORTI NUORO

### *Sassari*

9. ASD ALGHERO
10. SSD SASSARI CALCIO LATTE DOLCE

### *Tempio*

11. POL. PORTOROTONDO\*

## Sicilia

### *Agrigento*

1. SSD SANTA SOFIA CALCIO LICATA SRL
2. ASD ATHENA\*
3. ASD CITTA DI RIBERA\*

### *Barcellona P.G.*

4. ASD ACADEMY BARCELLONA
5. FCD NEW EAGLES 2010
6. APD OR.SA PROMOSPORT
7. ASD TYRRENIUM CLUB
8. VIVI DON BOSCO\*
9. CCSD LIBERA\*

### *Caltanissetta*

10. ASD CL CALCIO
11. ASD DON BOSCO MUSSOMELI
12. ASD GIOVANILE GELA
13. ASD MASTERPRO CALCIO
14. POL. SANTAMARIA
15. ASD REAL GELA
16. ASD SANCATALDESE CALCIO\*
17. ASD SPORT CLUB NISSA 1962

### *Catania*

18. AD POL. CATANIA 1980
19. ASD CALCIO MISTERBIANCO
20. ASD JONIA CALCIO RIPOSTO
21. ASD JUNIOR BELPASSO
22. ASD JUNIOR CATANIA
23. USD LA MERIDIANA
24. ASD KATANA SOCCER
25. ASD RAGAZZINI
26. ASD TEAM SPORT MILLENNIUM
27. ASD PATERNO' CALCIO\*
28. ASD REAL CATANIA\*
29. SSD ARL META CATANIA C5\*
30. ASD VIAGRANDE C5\*
31. ASD REAL TRINACRIA\*

## *Messina*

32. ASD MESSINA SOCCER SCHOOL
33. ASD SPORTING ATENE MESSINA
34. ASD FOLGORE\*

## *Palermo*

35. ASD CITTA DI CARINI
36. SSD ACADEMY GIACOMO TEDESCO
37. ASD ACADEMY PARMA S- ALFONSO\*
38. ASD BUON PASTORE
39. ASD BAGHERIA CITTA DELLE VILLE
40. ASD CUS PALERMO
41. ASD DEMMA RIBOLLA
42. ASD IL CALCETTO
43. ASD MONREALE CALCIO
44. ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI
45. ASD TIEFFE CLUB
46. ASDC POL. CEI
47. ASDC TERZO TEMPO
48. ASD SPORTING PALLAVICINO
49. POL. D. CALCIO SICILIA
50. ASD VIS PALERMO\*

## *Ragusa*

51. ASD GAME SPORT RAGUSA
52. ASD ISPICA ACADEMY "P. MOLTISANTI"\*
53. ASD MODICA AIRONE
54. ASD RAGUSA BOYS

## *Siracusa*

55. ASD ACCADEMIA SIRACUSA\*
56. ASD LIBERTAS RARI NANTES\*
57. ASD MEDITERRANEA
58. APD RG
59. APD SORTINO

## *Trapani*

60. ASD ACCADEMIA SPORT TRAPANI
61. ASD CITTÀ DI TRAPANI
62. ASD SC COSTA GAIA ADELKAM
63. ASD VALDERICE CALCIO 2013\*

## **Toscana**

### *Arezzo*

1. AQUILA MONTEVARCHI ASC D.
2. USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY
3. NUOVA AC FOIANO ASD\*
4. GS OLMOPONTE AREZZO
5. USD S. FIRMINA\*
6. ASD SAN GIOVANNESE
7. ASD TERRANUOVA TRAIANA

## *Firenze*

8. ASD US AFFRICO
9. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
10. ASD ATLETICA CASTELLO\*
11. AUDAX RUFINA SPD
12. BAGNO A RIPOLI ACD
13. ASD BELMONTE G.S.
14. CALCIO CASTELFIORENTINO SSD
15. SSD FIESOLE CALCIO
16. FLORIA 2000 Ari SSD\*
17. ASD FORTIS JUVENTUS 1909
18. UPD ISOLOTTO
19. ASD LASTRIGIANA
20. ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000
21. US LIMITE E CAPRAIA ASD
22. ASD USC MONTELUPO
23. PONTE RONDINELLE
24. ASD PONTASSIEVE CALCIO
25. USD RINASCITA DOCCIA
26. ASD POL. S. MARIA
27. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
28. ASD SAN DONATO TAVERNELLE
29. ASD SANCAT
30. POL. D CS SCANDICCI SRL\*
31. ASD US SETTIGNANESE
32. ASD VALDARNO FOOTBALL CLUB

## *Grosseto*

33. ASD INVICTASAURO\*

## *Livorno*

34. SD CS LIVORNO 9
35. ASD PORTUALE GUASTICCE
36. ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
37. ACADEMY LIVORNO CALCIO ASD\*

## *Lucca*

38. ASD CAPEZZANO PIANORE CGC
39. ASD FORTE DEI MARMI 2015\*
40. ASD AC LIDO DI CAMAIORE\*
41. ASD SPORTING MASSAROSA ACADEMY\*
42. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

## *Massa Carrara*

43. ASD ACADEMY MASSA MONTIGNOSO\*
44. USD DON BOSCO FOSSONE
45. GSD PONTREMOLESE 1919

## *Pisa*

46. BELLARIA CAPPUCINI ASD GS
47. US CITTÀ DI PONTEDERA
48. FC FORNACETTE CASAROSA ASD

49. ASD GS OLTRERA
50. FC PONSACCO 1920 SSD ARL
51. ASD SAN GIULIANO FC\*

### *Pistoia*

52. CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC
53. SSD ARL POL. MARGINE COPERTA
54. GSD MONTECATINI MURIALDO SRL
55. USD PESCIA
56. ASD GS PISTOIA NORD\*

### *Prato*

57. COIANO SANTA LUCIA ASD AC
58. ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA\*
59. SSD GALCIANESE
60. SSD ARL JOLLY MONTEMURLO
61. ASD MALISETI SEANO
62. CSD POGGIO A CAIANO 1909\*
63. ASD ZENITH AUDAX

### *Siena*

64. ASD NS POL. CHIUSI
65. USD COLLIGIANA
66. ASD POGGIBONSESE CALCIO
67. SAN GIMIGNANO SPORT
68. GS SAN MINIATO ASD
69. SIENA NORD SSD ARL
70. ASD UNIONE POL. POLIZIANA

## Trentino

### *Trento*

1. USD GARDOLO
2. US LEVICO TERME
3. USD FC MEZZOCORONA
4. ASD MORI S. STEFANO
5. US PRIMIERO ASD
6. AC TRENTO SCSD
7. USD VIPO TRENTO

## Umbria

### *Città di Castello*

1. UPD BALDACCIO BRUNI ANGHIARI

### *Foligno*

2. ASD CANNARA
3. ASD DUCATO CALCIO
4. ASD FULGINIUM

## Perugia

5. ACD BASTIA 1924
6. ASD CASTEL DEL PIANO
7. ASD GUALDO CASACASTALDA
8. CSD GIOVANILE TODI\*
9. ASD JULIA SPELLO TORRE
10. ASD PGS DON BOSCO
11. ASD PONTEVECCHIO
12. ASD SAN FANTUCCHIO CAST. DEL LAGO
13. ASD SANTA SABINA
14. ASD TAVERNELLE CALCIO\*

## Terni

15. ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI

## Veneto

### Bassano

1. CALCIO ROSÀ SSD ARL
2. EUROCALCIO 2007 SSD ARL
3. ASD GODIGESE

### Belluno

4. ASD ALPAGO
5. AC BELLUNO 1905 SSD ARL
6. SSD RL UNION FELTRE

### Padova

7. LUPARENSE ARDISCI E SPERA
8. ASD ALBIGNASEGO CALCIO
9. US ARCELLA\*
10. US ARDISCI E SPERA ACD 1924
11. USD BORGORICCIO
12. SSD ARL CALCIO PADOVA C5
13. ACD CAMPODARSEGO
14. AC ESTE SRL
15. ACD LA ROCCA MONSELICE
16. SSD ARL MESTRINO RUBANO FC
17. SSD PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL\*
18. PIOVESE SSD ARL
19. SOLESINESE UCD
20. TOMBOLO VIGONTINA SAN PAOLO SSD ARL
21. ASD UNION CAMPO SAN MARTINO

### Rovigo

22. ASD BOCAR JUNIORS
23. ASD CALCIO CAVARZERE
24. DUOMO ASD

### San Donà

25. CALCIO DON BOSCO SANDONÀ ASD
26. CALCIO SAN DONÀ
27. ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE
28. ACD FOSSALTA PIAVE\*

29. ASD MUSILE MILLE\*
30. ACD JESOLO

### *Treviso*

31. CALCIO MONTEBELLUNA SRL
32. ASD FC CASALE
33. ASD CAMPOLONGO\*
34. ASD CONDOR SA TREVISO
35. FCD CONEGLIANO 1907
36. CAME DOSSON C5 SSD ARL\*
37. ADC ECLISSE CARENIEVIGINA
38. US FULGOR TREVIGNANO
39. ASD GIORGIONE CALCIO 2000
40. ASD LIAPIAVE
41. ASD LIVENTINA
42. ASD LOVISPRESIANO
43. USD OPITERGINA
44. US PONZANO CALCIO
45. USD TEAM BIANCOROSSI
46. FC UNION PRO 1928 SSD DARL
47. ASD UNION QDP
48. USC VAZZOLA ASD
49. ASD VEDELAGO AC
50. ASD VILLORBA CALCIO
51. ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE
52. ZERO BRANCO FBC 1932 ASD

### *Venezia*

53. USD CITTÀ DI MIRA
54. UNION CLODIENSE CHIOGGIA SRL SSD
55. DOLO 1909 FCD
56. FAVARO 1948 ASD
57. USD FOSSO\*
58. AC MESTRE SSD ARL\*
59. MIRANESE USD
60. PRO VENEZIA ASD
61. REAL MARTELLAGO GSD
62. ASD UNIONE GRATICOLATO
63. VENEZIA NETTUNO LIDO ASD

### *Verona*

64. ACD ALBA BORGO ROMA\*
65. ASD CALCIO CALDIERO TERME
66. HELLAS VERONA FC SPA
67. FC LEGNANO SALUS
68. ASD MONTORIO
69. ASD PESCANTINASETTIMO
70. VILLAFRANCA VERONESE ASD

### *Vicenza*

71. SSD ALTO ACADEMY ARL\*
72. ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO
73. SSDARL CEREAL DOCKS CAMISANO

- 74. ASD FUTSAL CORNEDO C5\*
- 75. USD LONGARE CASTEGNERO
- 76. USD MALO
- 77. UC MONTECCHIO MAGGIORE SRL
- 78. AC UNION OLMO CREAZZO ASD

## SCUOLE DI CALCIO NON RICONOSCIUTE COME “ELITE”

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile Scolastico, a seguito della diverse fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2019/20, si indicano le società a cui non viene riconosciuto lo status, per documentazione incompleta o non presentata nei termini previsti, per non aver seguito l'attività secondo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico, o per comportamenti antisportivi all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, rilevate nell'attività di verifica o sanzionate dagli organi disciplinari preposti, nell'ambito dell'attività di settore giovanile:

### **Basilicata**

#### *Matera*

ASD COMPENSORIO MEDIO BASENTO

### **Campania**

#### *Napoli*

ASD DE CARLO SOCCER

### **Emilia Romagna**

#### *Forlì - Cesena*

POL. GARDEN SRL SSD

### **Lazio**

#### *Roma*

ASD CITTÀ DI CERVETERI

ASD VIRTUS NETTUNO

### **Molise**

#### *Campobasso*

ASD MIRABELLO CALCIO

ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO

POL D. SS. PIETRO E PAOLO

#### *Isernia*

ASD BOYS ROCCAVINDOLA

ASD SAN LEUCIO

## PUGLIA

### *Bari*

ASD PRO CALCIO BARI

## TOSCANA

### *Arezzo*

ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO

### *Lucca*

ACD VERSILIA CALCIO

## Veneto

### *Venezia*

FC CALVI NOALE SSD ARL

ASD FENICE VENEZIAMESTRE C/5

### *Verona*

ASD CALCIO SAN GIOVANNI LUPATOTO



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 30** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 22/A della F.I.G.C., inerente i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie C ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020. Tali modelli sostituiscono quelli pubblicati con il Comunicato Ufficiale n. 3/A del 3 luglio 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A**

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie C ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020.

Tali modelli sostituiscono quelli pubblicati con il Comunicato Ufficiale n. 3/A del 3 luglio 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## ALL. A)

Alla  
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via J. Da Diacceto n. 19  
FIRENZE

### GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **350.000,00** (trecentocinquantamila/00) dovuta dalla società \_\_\_\_\_ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2021** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
  - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.*
-

## ALL. B)

Alla  
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via J. Da Diacceto n. 19  
FIRENZE

### GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **350.000,00** (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società \_\_\_\_\_ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2021** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.*
- 

ALL. C)

Alla  
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via J. Da Diacceto n. 19  
FIRENZE

### GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico ("la **Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **350.000,00** (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società \_\_\_\_\_ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2021** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
  - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.*
-



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 31** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 23/A della F.I.G.C., inerente la data di esame da parte del Consiglio Federale degli eventuali ricorsi proposti dalle Società sull'ammissione ai Campionati di Serie A e di Serie B femminili.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, in materia di ricorsi avverso le decisioni negative della CO.VI.SO.F. sull'ammissione delle società ai Campionati di Serie A e di Serie B femminili;
- ritenuta l'opportunità e l'urgenza di precisare, a parziale modifica di quanto riportato al TITOLO II, lett. C) del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, la data di esame da parte del Consiglio Federale dei suddetti ricorsi;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di fissare al 4 agosto 2020 la data di esame da parte del Consiglio Federale degli eventuali ricorsi proposti dalle società sull'ammissione ai Campionati di Serie A e di Serie B femminili.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 32** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 29/AA al N. 37/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo GATTI avente ad oggetto la seguente condotta:

GATTI PAOLO, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, tesserato in qualità di Presidente della Sezione Provinciale AIAC di Milano all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4 comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto un atteggiamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara, accedendo inoltre senza autorizzazione all'area antistante lo spogliatoio degli Arbitri, al termine della gara Lombardia 1-Sestese svoltasi in data 15.09.2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo GATTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Paolo Gatti;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano TUMBARELLO e della società POL. GARIBALDINA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO TUMBARELLO, Presidente e Legale rappresentante della Pol. Garibaldina ASD, per le seguenti violazioni:

- artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 SGS s.s. 19/20 artt. 2.6 e 10.1, per avere omesso di provvedere, nella stagione sportiva 2018-2019, al regolare tesseramento dei calciatori Catalano Gabriele e Procopio Paolo, consentendo l'utilizzo degli stessi agli allenamenti, a diversi raduni, tornei e gare;

- art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 6 del 6 agosto 2018 – Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei – per avere fatto partecipare propri tesserati, tra cui i calciatori Catalano Gabriele e Procopio Paolo, in posizione irregolare in quanto non tesserati per la predetta società nella stagione sportiva 2018-2019, al “Torneo Perla dello Jonio – Memorial Germano Chincerini”, torneo non preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;

- art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva perché, ritualmente convocato con PEC del 10 febbraio 2020 delle ore 11.08, non si presentava all'audizione fissata per il giorno 13 febbraio 2020 dal Collaboratore della Procura, omettendo di giustificare la propria assenza;

POL. GARIBALDINA A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano TUMBARELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. GARIBALDINA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 5 e giorni 10 di inibizione per il Sig. Sebastiano TUMBARELLO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. GARIBALDINA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Maurizio COLELLA e della società ASD FUTSAL FLORENTIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO COLELLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Futsal Florentia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Valeria Shmidt, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 135 del 14/10/2019, comunicata alla società in data 14/10/2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 27/TFN-SVE del 07/01/20 (Dispositivo) e con C.U. n. 47/TFN-SVE del 15/01/20 (Motivazione) e comunicata alla società il 15/01/20;

ASD FUTSAL FLORENTIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio COLELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL FLORENTIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 900,00 (novecento/00) di ammenda per il Sig. Maurizio COLELLA, e di 1 punto di penalizzazione e € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL FLORENTIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni SALVO, Gianluigi VALLERIANI, Fabrizio NOFERI, Giacomo COCCIOLO, Claudio COSI e Francesco CAPOROSSI e delle società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, U.S.D. PAGANICO e U.S.D. S. ANDREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SALVO, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico VALLERIANI Gianluigi di svolgere l'attività di allenatore dei portieri per i giovani calciatori della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA senza essere regolarmente tesserato per detta società;

GIANLUIGI VALLERIANI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore di base codice 56.856), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto sia dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver, nella corrente stagione sportiva 2019/2020, svolto attività di tecnico quale allenatore dei portieri per i giovani calciatori della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA senza essere regolarmente tesserato per detta società;

FABRIZIO NOFERI, presidente e legale rappresentante della società U.S.D. PAGANICO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, lettera Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito nel corso della stagione sportiva 2018/2019 a COCCIOLO Giacomo, tesserato quale calciatore per la società SAN DONATO ACLI e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di tecnico per la categoria pulcini (nati nel 2008) della società U.S.D. PAGANICO;

GIACOMO COCCIOLO, calciatore dilettante (matr. 4.985.377), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, lettera Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2018/2019, allorché tesserato quale calciatore per la società SAN DONATO ACLI, l'attività di tecnico privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o ruolo del Settore Tecnico per la categoria pulcini (nati nel 2008) della società U.S.D. PAGANICO;

CLAUDIO COSI, presidente e legale rappresentante della società U.S.D. S.ANDREA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto sia dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico CAPOROSSI Francesco, regolarmente tesserato nel corso della stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. INVICTASAURO, di svolgere altra attività per conto della società U.S.D. S.ANDREA;

FRANCESCO CAPOROSSI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore Portieri Dil. S.G. codice 158.467), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto sia dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva 2019/2020, regolarmente tesserato per la società A.S.D. INVICTASAURO, attività per conto della società U.S.D. S. ANDREA;

A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Giovanni SALVO ed al tecnico Gianluigi VALLERIANI;

U.S.D. PAGANICO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Fabrizio NOFERI ed al sig. Giacomo COCCIOLO;

U.S.D. S. ANDREA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Claudio COSI ed al Sig. Francesco CAPOROSSI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Giovanni SALVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, Gianluigi VALLERIANI, Fabrizio NOFERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PAGANICO, Giacomo COCCIOLO, Claudio COSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. S. ANDREA e Francesco CAPOROSSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SALVO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Gianluigi VALLERIANI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio NOFERI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Giacomo COCCIOLO,

2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio COSI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Francesco CAPOROSSI, di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. PAGANICO e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. S. ANDREA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Fulvio ISOLANI e Giorgio SCANDOLA, e della società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FULVIO ISOLANI, non tesserato nella stagione sportiva 2019/2020, iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico FIGC, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione:

all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto, nella stagione sportiva 2019/2020, a favore della società FC Legnago Salus, il ruolo di responsabile del settore giovanile e a favore della società AC Zevio 1925 il ruolo di Direttore sportivo senza avere preventivamente richiesto la sospensione dall'Albo;

agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2019/2020, di fatto ed in assenza di preventivo tesseramento, il ruolo di collaboratore della gestione sportiva, in particolare il ruolo di responsabile del settore giovanile, della società FC Legnago Salus e il ruolo di direttore sportivo della società AC Zevio 1925;

agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto di fatto l'attività di consulente esterno nel corso del mese di giugno 2019 in favore della società AC Zevio 1925, pur essendo tesserato per la società FC Legnago Salus nella stagione sportiva 2018/2019;

GIORGIO SCANDOLA, Legale Rappresentante della società AC Zevio 1925 nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Fulvio Isolani di svolgere, nella stagione sportiva 2019/2020, l'attività di direttore sportivo, di fatto, della società AC Zevio 1925 senza provvedere al suo preventivo tesseramento e di svolgere contemporaneamente il ruolo di responsabile del settore giovanile, di fatto, della società Legnago Salus;

A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio ISOLANI e dal Sig. Giorgio SCANDOLA quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fulvio ISOLANI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio SCANDOLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mattia LANZANO, e della società ASD SCARLINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA LANZANO calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato alla gara del campionato di prima categoria, girone F, fra U.S. Ponte d'Arbia ASD / ASD Scarlino Calcio avvenuta in data 20 ottobre 2019, malgrado non avesse ancora scontato la squalifica comminata in occasione della gara Sambenedettese – Piacenza del campionato professionistico serie C 2017/2018 (C.U. n. 238/DIV), quindi in posizione irregolare;

A.S.D. SCARLINO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mattia LANZANO, e Federico CLEMENTINI, in qualità di Presidente, per conto della società ASD SCARLINO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mattia LANZANO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda più 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD SCARLINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S. MELFI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S. MELFI S.R.L., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Lamorte Samuele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Maglione, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. MELFI S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S. MELFI S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Nikola VIDIC e della società U.S.D. SINIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NIKOLA VIDIC, calciatore tesserato con la U.S.D. Sinigo, per aver dichiarato di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione serba, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 42 lett. a) delle NOIF;

U.S.D. SINIGO, per responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nikola VIDIC e dal Sig. Giorgio Benini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SINIGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nikola VIDIC, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. SINIGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1053 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simone PACE, e della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE PACE, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Anagni Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" qualificato "comunicato stampa" pubblicato in data 23.5.2020 alle ore 18.26 sulla "pagina" del social network "facebook" della società A.S.D. Città di Anagni Calcio, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 22.5.2020, relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti; nel citato "comunicato stampa".

In calce al citato "post", poi, è riportata un'immagine raffigurante il logo della Lega Nazionale Dilettanti con sovrapposta una croce nera;

A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, per responsabilità diretta, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Pace Simone, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone PACE in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone PACE e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**



**COMUNICATO UFFICIALE N. 33**  
**Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente gli adempimenti per la partecipazione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus F.C. S.p.A..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Presidente Federale

- ravvisata l'urgenza e la necessità di disciplinare, per la stagione sportiva 2020/2021, gli adempimenti necessari per la partecipazione della Juventus F.C. S.p.A. al Campionato Serie C con la propria seconda squadra;
- ritenuto altresì necessario fissare le modalità di partecipazione della suddetta seconda squadra al Campionato di Serie C 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

la società Juventus F.C. S.p.A., per l'ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 della propria seconda squadra dovrà, **entro il termine perentorio del 12 agosto 2020**:

- presentare domanda di iscrizione alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- depositare, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, relativa all'impianto sportivo;
- depositare, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, gli impegni a dotarsi **entro il 31 agosto 2020**, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. a), b), c), d), e), f), g) e q) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del **31 agosto 2020**, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale;
- versare in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di euro 1.200.000,00;

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi **entro il termine del 18 agosto 2020**.

L'ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2020/2021 sarà altresì condizionata alla ammissione della società al Campionato di Serie A 2020/2021.

Gli adempimenti di cui sopra, effettuati successivamente al **termine perentorio del 12 agosto 2020**, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.

L'inosservanza del **termine perentorio del 12 agosto 2020**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti sopra previsti, determina la mancata ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2020/2021.

\*\*\*\*

## **RICORSO**

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **20 agosto 2020**, esaminata la documentazione prodotta dalla società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, comunicano alla società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C si intende accolta.

Nel caso in cui non venissero soddisfatti i requisiti richiesti per la partecipazione della seconda squadra al Campionato di Serie C 2020/2021, la società potrà presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

**In sede di ricorso, non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti sopra richiamati, il cui termine perentorio è fissato al 12 agosto 2020.**

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 24 agosto 2020, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **26 agosto 2020**, parere motivato al Consiglio Federale sul ricorso proposto.

La decisione sull'ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 della seconda squadra verrà assunta dal Consiglio Federale in data **27 agosto 2020.**

\*\*\*\*

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione della seconda squadra della F.C. Juventus S.p.A. al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2020/2021, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1658 del 25 febbraio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.

\*\*\*\*

## **PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE DELLA SECONDA SQUADRA AL CAMPIONATO SERIE C 2020/2021**

Per la partecipazione al Campionato di Serie C 2020/2021, della seconda squadra della F.C. Juventus S.p.A., troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

### **I. PASSAGGI DI CATEGORIA**

La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.

Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un'ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.

In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2021/2022 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all'uopo fissate.

### **II. CALCIATORI SECONDA SQUADRA**

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1998 ed a condizione che questi non siano ricompresi nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1997 e dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive.

Nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell'ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva

In caso di squalifica, il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

### **III. RAPPORTI TRA SOCIETA' DI SERIE A E LEGA PRO**

La società di Serie A che partecipa con la seconda squadra al Campionato Serie C non acquisisce diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell'ambito di detta categoria.

La seconda squadre della società di Serie A non potrà partecipare alla Coppa Italia Serie A, mentre parteciperà alla Coppa Italia Serie C.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina